Videoconferenza sulle novità dei modelli di dichiarazione fiscale 2013

26 marzo 2013 • Sala "Mauro Di Cocco"
Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma

1. Le società in perdita sistematica. La maggiorazione IRES per i soggetti c.d. "di comodo".

2. Aiuto alla crescita economica (ACE). Deduzione per capitale investito.

Società in perdita sistematica

Art. 2, commi 36-decies e ss, del decreto-legge 13 agosto 2011 n.138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n.148

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Art. 2 decreto-legge n. 138/2011

Ampliamento dell'ambito soggettivo della «non operatività»

Soggetti che
per tre periodi d'imposta consecutivi
PERIODO DI OSSERVAZIONE

presentano dichiarazioni in perdita fiscale

presentano in due periodi d'imposta dichiarazioni in perdita fiscale e in uno un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 724/1994

A decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta

Soggetto in perdita sistematica
considerato non operativo *

Si applica la disciplina prevista per le società e gli enti c.d. «non operativi»

*nel caso in cui non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sulle società non operative.

La disciplina per le **società in "perdita sistematica"** si **applica** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 (17 settembre 2011), quindi, per la prima volta ai soggetti aventi un **periodo d'imposta** coincidente con l'anno solare **2012**.

Le c.d. «**società di comodo**» si possono ripartire in due categorie:

1. le ***società non operative***, all'art.30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

2. le ***società in perdita sistematica***, commi 36-decies e ss. dell'art.2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

Art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Obiettivo: «disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società'', costituite ''per gestire il patrimonio nell'interesse dei soci, anziché per esercitare un'effettiva attività commerciale».

(cfr. Circolare n.5/E del 2 febbraio 2007)

«**Test di operatività**»: in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi (**modello UNICO**).

E' effettuato dai soggetti che non applicano la disciplina delle «perdite sistematiche».

Si applica:

- a s.p.a, s.a.s. e s.r.l. (UNICO Società di capitali);
- a s.n.c., s.a.s. ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR (UNICO Società di persone);
- a società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia (a seconda dei casi UNICO SC o UNICO ENC).

E' indifferente la contabilità adottata.

Alle società in **perdita sistematica** si applicano :

- le ***cause di non applicazione*** di cui al comma 1; le c.d. «cause di esclusione» dell'applicazione della disciplina già previste nell'ambito della disciplina sulle società non operative (comma 1, da n. *1)* a *6-sexies)* dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994);
- la disposizione che consente di presentare **l'istanza di disapplicazione** della disciplina al ricorrere di situazioni oggettive (comma 4-*bis*);
- la disposizione che attribuisce al Direttore dell'Agenzia la possibilità di individuare, con un apposito provvedimento, **ulteriori situazioni oggettive**, al ricorrere delle quali è consentito **disapplicare automaticamente la disciplina** sulle società non operative (comma 4-*ter*).

Il prospetto delle dichiarazione dei redditi UNICO 2013

(*es.* ***Società di capitali 2013, quadro RF***)

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	Interpello: Imposta sul reddito	Interpello: IRAP	Interpello: IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7

		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale
RF75	Titoli e crediti	1 ,00	2%	4 ,00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RF77	Immobili A/10	,00	5%	,00	4%
RF78	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

Start-up ☐

Impegno allo scioglimento ☐

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RF81	Totale	2 ,00	3 ,00	5 ,00
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni			,00
RF83	Reddito imponibile minimo			,00

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Unico 2012

RF74	Esclusione/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	Imposta sul reddito 3	IRAP 4	IVA 5	6

Unico 2013

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	7

Art. 30, comma 1, legge n. 724 del 1994, **cause di esclusione** di applicazione della disciplina delle società di comodo

Situazioni oggettive di disapplicazione

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate dell'11/6/2012

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate del 14/2/2008

Non va presentata istanza di interpello (ex art.37-*bis*, c. 8, del d.P.R. n. 600/73)

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Nella casella **"Esclusione"** va indicato un apposito codice individuato nella tabella che elenca i soggetti <u>non tenuti all'applicazione della disciplina.</u>

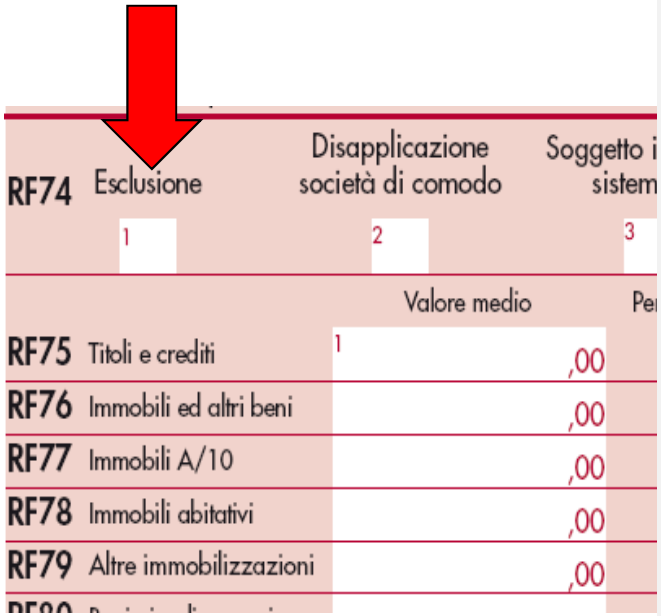

TABELLA SOGGETTI ESCLUSI

1 – per i soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali;
2 – per i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta;
3 – per le società in amministrazione controllata o straordinaria;
4 – per le società e gli enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché per le stesse società ed enti quotati e per le società da essi controllate, anche indirettamente;
5 – per le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6 – per le società con un numero di soci non inferiore a 50;
7 – per le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
8 – per le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
9 – per le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
10 – per le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
11 – per le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
12 – per le società consortili.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

RF74	Esclusione 1	Disapplicazione società di comodo 2	Soggetto in perdita sistematica 3	Imposta sul reddito
		Valore medio	Percentuale	
RF75	Titoli e crediti	1 ,00	2%	
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%	
RF77	Immobili A/10	,00	5%	
RF78	Immobili abitativi	,00	4%	
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%	

Start-up

☐

Va barrata dalle società "**start-up innovative**" (art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179).

Le "start-up innovative" non applicano la disciplina prevista per le «società di comodo» (art. 26, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012).

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito
	1	2	3	

		Valore medio
RF75	Titoli e crediti	1 ,0
RF76	Immobili ed altri beni	,0
RF77	Immobili A/10	,0
RF78	Immobili abitativi	,0
RF79	Altre immobilizzazioni	,0

Paragr. 4) modifica

Provv. AdE 11.06.2012

Paragr. 3) introduce ulteriori situazioni oggettive

TABELLA IPOTESI DISAPPLICAZIONE
Provv. AdE 14 febbraio 2008

2 – ipotesi di cui alla ***lett. b***);
3 – ipotesi di cui alla lett. c);
4 – ipotesi di cui alla lett. d);
5 – ipotesi di cui alla lett. e);
6 – ipotesi di cui alla lett. f);
7 – ipotesi di cui alla lett. f), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;
99 – nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1.

8 – *ipotesi di cui alla lett. a);*
9 – *ipotesi di cui alla lett. b).*

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Occorre indicare il codice **"1"** **se** il contribuente è un **"soggetto in perdita sistematica".**

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica
	1	2	3

		Valore medio	Percentuale
RF75	Titoli e crediti	1 ,00	2%
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%
RF77	Immobili A/10	,00	5%
RF78	Immobili abitativi	,00	4%
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%

Provv. AdE 11.06.2012

Par. 1) introduce situazioni oggettive di disapplicazione della disciplina riguardante i soggetti in perdita sistematica.

TABELLA IPOTESI DISAPPLICAZIONE

2 – ipotesi di cui alla lett. b);
3 – ipotesi di cui alla lett. c);
4 – ipotesi di cui alla lett. d);
5 – ipotesi di cui alla lett. e);
6 – ipotesi di cui alla lett. e), in caso di esonero dall'obbligo di compilazione del prospetto;
7 – ipotesi di cui alla lett. f);
8 – ipotesi di cui alla lett. g);
9 – ipotesi di cui alla lett. h);
10 – ipotesi di cui alla lett. i);
11 – ipotesi di cui alla lett. l);
12 – ipotesi di cui alla lett. m).
99 – nel caso in cui il soggetto abbia assunto, in una delle precedenti dichiarazioni dei redditi, l'impegno di cui alla lett. a), punto 1, del Provv. 11.06.2012

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

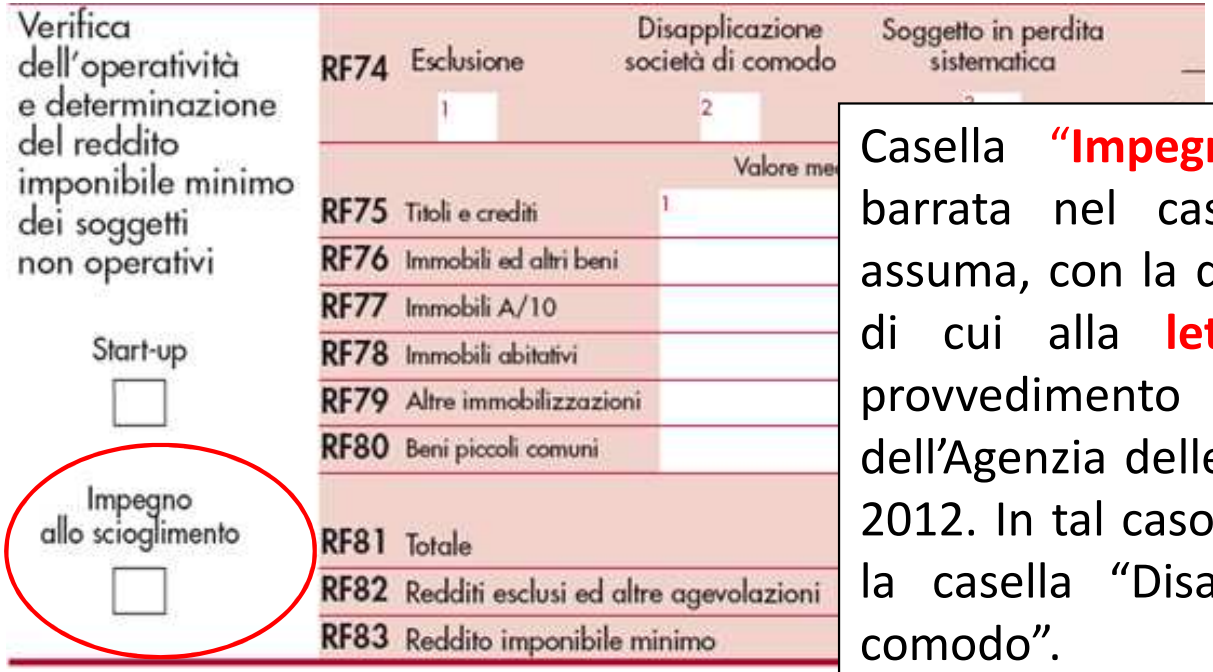
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

Start-up

Impegno allo scioglimento

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica
	1	2	
		Valore me	
RF75	Titoli e crediti	1	
RF76	Immobili ed altri beni		
RF77	Immobili A/10		
RF78	Immobili abitativi		
RF79	Altre immobilizzazioni		
RF80	Beni piccoli comuni		
RF81	Totale		
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni		
RF83	Reddito imponibile minimo		

Casella **"Impegno allo scioglimento"** barrata nel caso in cui il soggetto assuma, con la dichiarazione, l'impegno di cui alla **lett. a), punto 1,** del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012. In tal caso non occorre compilare la casella "Disapplicazione società di comodo".

La società in stato di liquidazione richiede la **cancellazione dal registro delle imprese** a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.**

La **disapplicazione** opera con riferimento al **periodo di imposta in corso** alla data di assunzione del predetto impegno, **a quello precedente e al successivo,** ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'art. 182, commi 2 e 3, del TUIR.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Art. 30 comma 4-bis legge n. 724/1994

Unico SC 2012

RF74	Esclusione/Disapplicazione	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	Imposta sul reddito 3	IRAP 4	IVA 5	6

Unico SC 2013

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	7

Nella casella "Imposta sul reddito", va indicato uno dei seguenti codici, nel caso di accoglimento dell'istanza di disapplicazione ai fini dell'IRES,

1 – per la disciplina delle società non operative;

2 – per la disciplina delle società in perdita sistematica;

3 – per entrambe le discipline.

CONSEGUENZE

Mancato superamento del test di operatività

Oppure

Soggetto in perdita sistematica

Imposte sul reddito (IRES e IRPEF)

Obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto

IRAP

Attribuzione di un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto

IVA

Limitazioni al rimborso, all'utilizzo in compensazione ovvero alla cessione dell'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA

Perdita del credito in caso di non operatività per tre periodi d'imposta consecutivi

Test di «operatività». Determinazione del reddito imponibile “minimo”.

RF74	Esclusione	Disapplicazione società di comodo	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	3	Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6	7

		Valore medio	Percentuale	Valore dell’esercizio	Percentuale
RF75	Titoli e crediti	1 200000,00	2%	4 100000,00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%
RF77	Immobili A/10	400000,00	5%	200000,00	4%
RF78	Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni	,00	15%	,00	12%
RF80	Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RF81	Totale	2 24000,00	3 2000,00	5 9500,00
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni			,00
RF83	Reddito imponibile minimo			9500,00

Il Soggetto in perdita sistematica non deve effettuare il “test di operatività” (**ricavi presunti > ricavi effettivi**), ma determina direttamente il reddito minimo presunto.

Altra conseguenze ai fini della determinazione del reddito

Le **perdite dei precedenti periodi d'imposta** (*pregresse)* sono utilizzabili in diminuzione dal reddito imponibile del soggetto ritenuto «non operativo», con due limitazioni:

(a) le perdite pregresse astrattamente utilizzabili **non possono eccedere l'80 per cento del reddito imponibile**;

(b) le perdite pregresse effettivamente utilizzabili, nei limiti di quelle determinate sub (a), possono essere computate soltanto **in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto**, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994.

Il "**reddito imponibile**" rilevante ai fini del calcolo dell'80 per cento è rappresentato dall'**intero importo del reddito imponibile del periodo d'imposta**. *(cfr. Circolare n. 25/E del 19 giugno 2012, par. 6.1)*

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Quadro RF - Prospetto "società di comodo" – Unico SC 2013

		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto
RF81	Totale	2 ,00	3 ,00	5 30 ,00
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni			,00
RF83	Reddito imponibile minimo			30 ,00

Quadro RN - Determinazione del reddito – Unico SC 2013

RN1	Reddito			Liberalità 1 ,00	2 70 ,00
RN2	Perdita				,00
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	in misura limitata 1 56 ,00	in misura piena 2 ,00)	3 40 ,00
RN5	Perdite		Perdite non compensate 1 60 ,00	Proventi esenti 2 ,00	3 60 ,00
RN6	Reddito imponibile	Reddito minimo 1 30 ,00	Reddito 2 30 ,00	ACE 3 ,00	4 30 ,00

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

NOVITA' **Art. 2, commi da 36-quinquies a 36-octies, della legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138**

L'aliquota dell'IRES (art. 77 del TUIR) dovuta dai soggetti "di comodo" è applicata con una <u>maggiorazione</u> di 10,5 punti percentuali.

A chi si applica

- Ai soggetti che non hanno superato il "test di operatività"
- Ai soggetti che sono in "perdita sistematica"
- Ai soggetti IRES che detengono una partecipazione ai sensi dell'art. 5 del TUIR in soggetti "non operativi"

Come si applica

- Si applica sul reddito complessivo netto
- Si applica sulla quota del reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR dai soggetti "non operativi"

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

L'applicazione della maggiorazione IRES avviene autonomamente in capo ad ogni singola società (di capitali) che si qualifichi "di comodo".

Altri interessati soggetti a regimi opzionali

Soggetti consolidati (art. 117 del TUIR)

Sul reddito imponibile (autonomamente rispetto al consolidato) se soggetto "non operativo"

Sulla quota di reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR, da uno dei soggetti "non operativi"

Soggetti in trasparenza fiscale (art. 115 o art. 116 del TUIR)

Sul reddito imponibile (autonomamente) se soggetto "non operativo" partecipato

Sul proprio reddito imponibile alla maggiorazione senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata se in trasparenza da art. 115 del TUIR

LE NOVITÀ IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO

Quadro RQ – sez. XVIII - Unico SC 2013

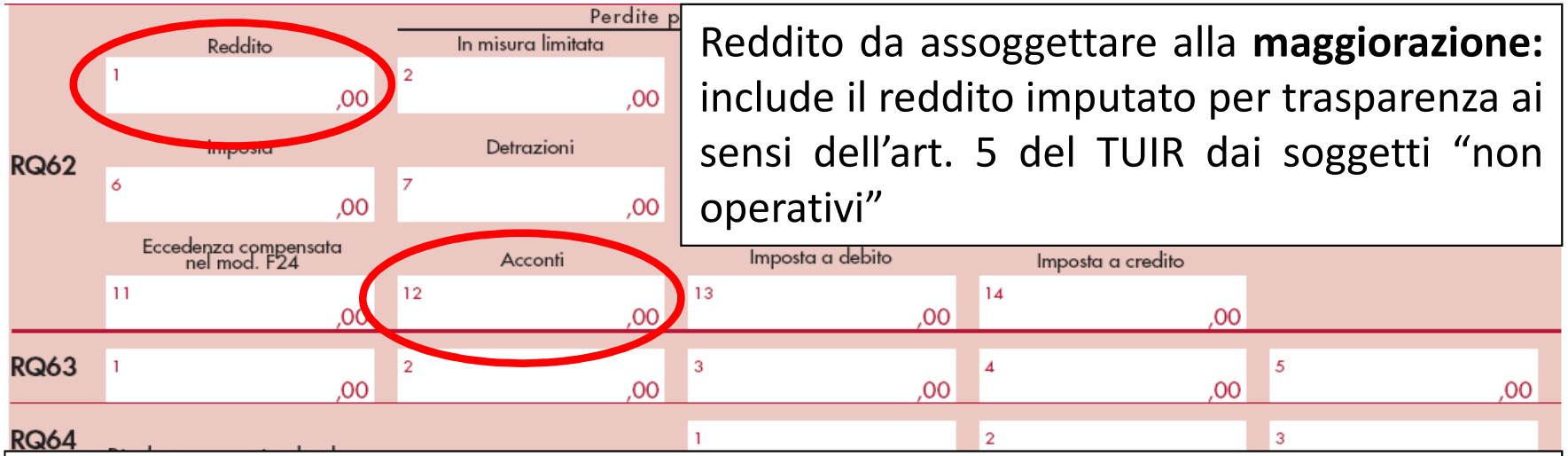

Reddito da assoggettare alla **maggiorazione:** include il reddito imputato per trasparenza ai sensi dell'art. 5 del TUIR dai soggetti "non operativi"

«Il secondo periodo del comma 36-novies non interferisce con l'applicazione a regime delle disposizioni in materia di determinazione degli **acconti per i periodi d'imposta successivi al 2012**. Per gli anni successivi **i contribuenti continueranno** a determinare l'entità degli acconti **o con il metodo previsionale o con quello storico**, secondo le regole ed i presupposti propri di tali metodi» *(Circolare n. 3/E del 4 marzo 2013).*

Risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n. 48 del 14.05.2012

Versamento tramite il modello F24, codici tributo:
- "***2018***" denominato "Maggiorazione IRES – **acconto prima rata** – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif."

- "***2019***" denominato "Maggiorazione IRES – **acconto seconda rata o in unica soluzione** – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif."

- "***2020***" denominato "Maggiorazione IRES – **saldo** - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, DL 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif."

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

I SOGGETTI INTERESSATI ED ESCLUSI

Soggetti ammessi:

- Società e enti di cui all'art.73, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- Persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Si applica solo al reddito d'impresa.

Società escluse:

a) assoggettate alle procedure di fallimento *(dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento);*

b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta *(dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione);*

c) assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi *(dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria);*

d) che svolgono come attività prevalente quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione *Tonnage tax*.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

IL CONTENUTO DELL'AGEVOLAZIONE

Ai fini della determinazione del **reddito complessivo netto (dichiarato)** è ammesso in **deduzione** un importo corrispondente al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**.

Le disposizioni di attuazione sono state emanate con **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012**.

Lo stesso provvedimento ha stabilito alcune disposizioni aventi finalità antielusiva specifica.

Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

IL RENDIMENTO NOZIONALE

Il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'**aliquota percentuale 3 per cento** (*fissata dal DM per il primo triennio, dal 2011*) alla **variazione in aumento del capitale proprio** rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, costituito dal **patrimonio netto** risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

NOVITA' Dal **periodo d'imposta 2012 (Unico 2013)** è possibile utilizzare la parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato dell'anno precedente, in aumento dell'importo deducibile dal reddito (complessivo netto) del medesimo periodo 2012 e dei periodi d'imposta successivi.

La variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituita dalla somma algebrica, se positiva, tra elementi che "aumentano" e "diminuiscono" la sua composizione.

Deduzione per capitale investito proprio (Ace). Il prospetto del quadro RS.

Unico SC 2013 – Quadro RS

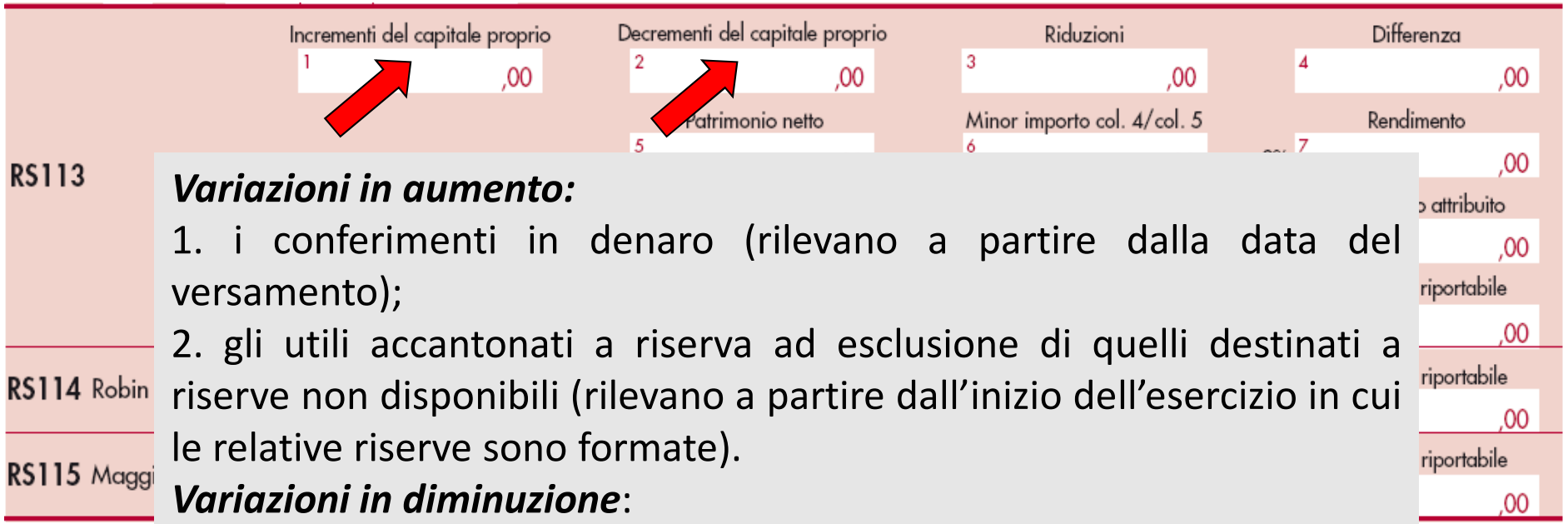

Variazioni in aumento:

1. i conferimenti in denaro (rilevano a partire dalla data del versamento);
2. gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate).

Variazioni in diminuzione:

a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

L'utile realizzato da una società di capitali **nell'esercizio 2011** e **accantonato a riserva** per effetto della delibera di destinazione dell'utile dell'esercizio assunta dall'assemblea dei soci nel corso del mese di **aprile del 2012** rileva ai fini dell'agevolazione ACE con riferimento all'esercizio 2012 (vale a dire nel **modello Unico 2013** per i redditi 2012).

Circolare del 20/09/2012 n. 35/E

Deduzione per capitale investito proprio (Ace). Il prospetto del quadro RS.

Le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, assumono, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il **patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.** (*Non assume alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione, cioè risultante dall'esercizio 2010, ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura. Il riferimento al patrimonio netto include anche l'utile dell'esercizio*. Relazione al D.M.).

UNICO PF 2013

RS37

Patrimonio netto 2012	Riduzioni	Differenza		Rendimento
1 ,00	2 ,00	3 ,00	3%	4 ,00
Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata		Rendimenti totali
5	6 ,00	7 ,00		8 ,00
	Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
	9 ,00	10 ,00		11 ,00
	Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza riportabile
	12 ,00	13 ,00		14 ,00

UNICO SP 2013

RS45

Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza		Rendimento
1 ,00	2 ,00	3 ,00	3%	4 ,00
Codice fiscale		Rendimento attribuito		Rendimenti totali
5 ,00		6 ,00		7 ,00

Evitare, soprattutto nell'ambito dei gruppi societari, effetti moltiplicativi del beneficio, a fronte di un'unica immissione di capitale.

Meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell'ACE

La variazione in aumento del capitale proprio è ridotta («**Riduzioni**») di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento (comma 2).

La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

Aiuto alla crescita economica (Ace)

IL PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Unico SC 2013
RS113

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	Patrimonio netto	Min[illegible]porto col. 4/col. 5	Rendimento	
	5 ,00	,00	3% 7 ,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	
	8		9 ,00	

Unico PF 2013
RS37

Patrimonio netto 2012	Riduzioni	Differenza	Rendimento	
1 ,00	2 ,00	3 ,00	3% 4 ,00	
Codice fiscale	R[illegible]mento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
5	6 ,00	7 ,00	8 ,00	
	Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipata/imprenditore	

Unico SP 2013
RS45

Patrimonio netto 2012	Riduzioni	Differenza	Rendimento	
1 ,00	2 ,00	3 ,00	3% 4 ,00	
Codice fiscale		Rendimento attribuito	**Rendimenti totali**	
5 ,00		6 ,00	7 ,00	

DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE (articolo 10 del D.M.)

"… il contribuente può richiederne la disapplicazione mediante istanza presentata ai sensi del comma 8 dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, laddove ritenga che tale proliferazione del beneficio non si verifichi." *(Relazione al D.M.)*

Aiuto alla crescita economica (Ace)
IL PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

In ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il ***patrimonio netto*** risultante dal relativo bilancio, ad *esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie* (art. 11 del D.M.).

RS113 **UNICO SC 2013**

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento	
	5 ,00	6 ,00	3% 7 ,00	
	Codice fi[illegible]		Rendimento attribuito	
	8		9 ,00	
Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	
10 ,00	(di cui 11 ,00)	12 ,00	13 ,00	

«Poiché la norma fa riferimento al patrimonio netto contabile, si ritiene che la **perdita d'esercizio**, compresa quella del 2010, contribuisce a determinare il patrimonio netto contabile risultante dal relativo bilancio che costituisce il limite per la fruizione del beneficio». *Circolare del 20/09/2012 n. 35/E*

Aiuto alla crescita economica (Ace)
LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI UNICO SC 2013

UNICO SC 2013

RS113

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Patrimonio netto	Minor importo col. 4/col. 5	Rendimento
	5 ,00	6 ,00	3% 7 ,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito
	8		9 ,00
Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
10 ,00	(di cui 11 ,00)	12 ,00	13 ,00

RS114 Robin Tax

Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
1	2	3 ,00

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito (complessivo netto) dei periodi d'imposta successivi.

RN5	Perdite		Perdite non compensate	Proventi esenti	
			1 ,00	2 ,00	3 ,00
		Reddito minimo	Reddito	ACE	
RN6	Reddito imponibile	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RN7	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del	2 %	3 ,00
RN8	b) di cui	1 ,00	27,5%		2 ,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				,00

Aiuto alla crescita economica (Ace)
LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI UNICO SC 2013

Esempio: utilizzo eccedenza pregressa periodo d'imposta 2011 sul reddito 2012

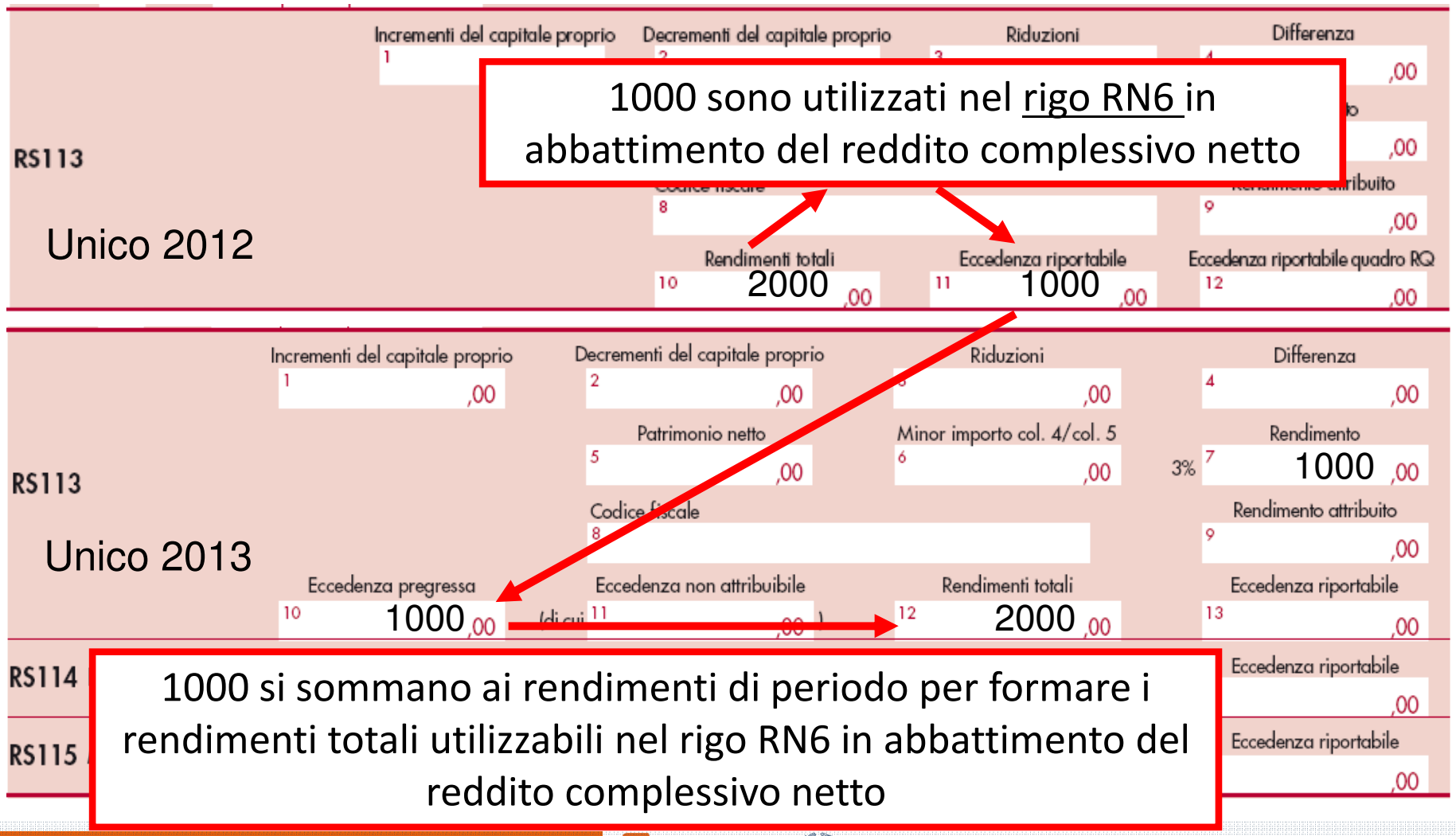

1000 sono utilizzati nel rigo RN6 in abbattimento del reddito complessivo netto

1000 si sommano ai rendimenti di periodo per formare i rendimenti totali utilizzabili nel rigo RN6 in abbattimento del reddito complessivo netto

Per le *persone fisiche*, l'importo del rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere computato in aumento dell'importo deducibile determinato per i periodi d'imposta successivi.

Per le *imprese familiari* e le *aziende coniugali,* l'importo corrispondente al rendimento nozionale che supera il reddito d'impresa è attribuito all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Aiuto alla crescita economica (Ace)
LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO PF 2013

Rendimento nozionale del precedente periodo d'imposta indicato nel rigo RS 37 col. 13 del modello Unico PF 2012

RS37

	Patrimonio netto 2012 1 ,00	Riduzioni 2 ,00	Differenza 3 ,00	3% Rendimento 4 ,00
Codice fiscale 5		Rendimento attribuito 6 ,00	Eccedenza riportata 7 ,00	Rendimenti totali 8 ,00
		Rendimento ceduto 9 ,00	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore 10 ,00	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore 11 ,00
		Rendimento nozionale società partecipate 12 ,00	Rendimento imprenditore utilizzato 13 ,00	Eccedenza riportabile 14 ,00

Fine